

PROCEDURA PER L'AMMISSIONE AL CIG IN QUALITÀ DI SOCI EFFETTIVI

Il vigente Statuto del Comitato Italiano Gas - CIG, adottato a luglio 2018, prevede la procedura per l'ammissione al CIG in qualità di soci sostenitori, effettivi e aderenti, per i soggetti che possedendo i requisiti lo richiedano.

Di seguito si producono in stralcio i pertinenti articoli dello Statuto CIG:

...omissis...

Art. 3 b. Soci sostenitori

Possono essere Soci Sostenitori del CIG associazioni o federazioni a valenza nazionale e operatività da almeno 10 anni nel settore gas.

Art. 3 d. Soci effettivi

Possono far parte del CIG, in qualità di Soci Effettivi, soggetti interessati all'attività di elaborazione dei documenti normativi tecnici di cui all'Articolo 1 e interessati nella loro diffusione/applicazione, quali:

- a) Associazioni industriali, che hanno una rilevante rappresentatività nel settore di riferimento e un comprovato interesse per le attività del CIG;
- b) Enti di diritto pubblico e privato, ivi incluse le università, le imprese di evidente e riconosciuta importanza nazionale, o comunque con rilevante rappresentatività a livello territoriale, non aderenti alle Associazioni di categoria già Soci del CIG e per le quali non esistono corrispondenti organizzazioni di categoria;
- c) Istituti, laboratori e centri di ricerca riconosciuti o comunque di carattere collettivo e non aventi fini di lucro.

Art. 3 e. Soci aderenti

Possono essere soci aderenti del CIG quei soggetti, non appartenenti alle altre categorie di associati al CIG, che dimostrino fondato interesse per l'attività normativa del CIG, ivi incluse:

- le Associazioni di micro e piccole imprese, cioè di imprese, secondo la classificazione UE, con meno di 50 dipendenti;
- le organizzazioni ambientali, le rappresentanze dei consumatori, gli istituti scolastici di primo e secondo grado, le organizzazioni sindacali di lavoratori.

Il Consiglio di Presidenza, quando delibera in ordine alla richiesta di adesione dei soci Aderenti preliminarmente all'invio all'Assemblea per la relativa delibera, formula anche proposta per la determinazione del numero di quote annuali, da corrispondere da parte del socio Aderente, pari a 1 (uno) o frazione dell'unità, sulla base di criteri omogenei e trasparenti che tengano conto della capacità contributiva e delle caratteristiche del socio Aderente.

Art. 4 Procedura per l'ammissione al CIG

I soggetti di cui ai precedenti Articoli 3.a, 3.b, 3.d, 3.e, che intendono divenire Soci ovvero mutare la categoria di appartenenza presentano domanda scritta indirizzata al Presidente del CIG che la sottopone al Consiglio di Presidenza; in essa deve essere espressa esplicitamente anche l'intenzione ad uniformarsi contestualmente al momento di ingresso come socio, alle Regole previste dallo Statuto e dai Regolamenti in vigore, ed anche ai contenuti del Codice Etico di CIG; la domanda comporta la compilazione di un Modello di ammissione, che è pubblicato sul sito del Comitato.

I rappresentanti dei soggetti che intendono divenire Soci devono dare piena affidabilità sotto il profilo legale, morale e di deontologia associativa, con riferimento a quanto previsto dallo Statuto e dai Regolamenti in vigore, nonché dal Codice Etico di CIG, e mantenerla durante tutto il periodo di permanenza nel CIG e nei suoi organi.

Il Consiglio di Presidenza valuta la richiesta suddetta e sottopone la domanda di ammissione del nuovo Socio all'Assemblea con parere motivato anche in caso di valutazione negativa; l'Assemblea delibera sulla domanda di ammissione ai sensi di quanto previsto nel successivo Articolo 12, lettera d).

Art. 5 Contributi

I Contributi annuali dovuti dai Soci Fondatori, Sostenitori, Effettivi e Aderenti per la loro ammissione al CIG sono misurati in multipli o sottomultipli della quota unitaria, il cui valore viene deliberato dall'Assemblea con riferimento all'esercizio successivo.

I Soci Fondatori e Sostenitori si impegnano a versare al CIG un contributo annuale di cinque quote unitarie. I Soci Effettivi si impegnano a versare al CIG un contributo annuale di due quote unitarie.

Per i Soci Aderenti il Consiglio propone con delibera il numero di quote da corrispondere per i singoli casi, ai sensi di quanto indicato nel precedente art. 3.e.

L'importo del contributo annuale è versato da ciascun Socio (salvo i Soci Effettivi ed Aderenti che versano l'intero contributo annuale in unica soluzione entro il 30 giugno) entro il 31 marzo almeno per il 70% del contributo stabilito per l'anno di competenza. Entro il 30 giugno deve essere versato il saldo del contributo fissato per l'anno di competenza.

L'inesatto o il ritardato versamento entro i termini suddetti comporterà a carico del Socio inadempiente il pagamento di una penale determinata dal Consiglio di Presidenza sino a un massimo equivalente all'importo del contributo annuale determinato dall'Assemblea.

Art. 6 Diritti e doveri dei Soci

I Soci del CIG hanno il diritto di:

- a) partecipare all'Assemblea, secondo quanto stabilito dall'Articolo 11 e seguenti e agli altri Organi Sociali secondo le regole e le modalità previste dal presente Statuto;
- b) partecipare ai lavori degli Organi Tecnici (OT) del CIG secondo le modalità previste dal presente Statuto, dal Regolamento della Commissione Tecnica di Coordinamento (CTC), dal Regolamento per il funzionamento degli OT e dalle altre disposizioni pertinenti, con particolare riferimento ai Regolamenti e alle Procedure UNI;
- c) ricevere l'assistenza del CIG per ogni eventuale necessità riguardante l'applicazione delle norme tecniche;
- d) ricevere l'assistenza del CIG per l'applicazione di prescrizioni legislative e regolamentari.

I Soci Aderenti partecipano all'Assemblea ed agli OT; non possono partecipare agli altri Organi Sociali di cui all'art. 9, e non possono rivestire con propri rappresentanti il ruolo di Presidenti, Coordinatori e Segretari negli OT.

I Soci del CIG hanno il dovere di osservare il presente Statuto, il Codice Etico, i regolamenti di cui si dota il CIG, i regolamenti che il CIG si è impegnato a rispettare, nonché le deliberazioni degli organi sociali.

Art. 7 Recesso ed esclusione dei Soci

I Soci che intendono recedere devono darne comunicazione scritta al Presidente del CIG almeno 6 (sei) mesi prima del termine dell'esercizio finanziario; il recesso ha effetto a decorrere da tale termine.

Il mancato versamento del contributo e della penale di cui al precedente Articolo 5 comporterà l'esclusione del Socio, fermo restando comunque l'obbligo di pagamento.

A carico del Socio che sia venuto meno ai doveri sociali di cui al precedente articolo 6 e abbia svolto o svolga attività in contrasto con le finalità e i compiti del CIG, può essere deliberato un provvedimento di esclusione. I motivi che danno luogo alla proposta di esclusione devono essere contestati per iscritto con lettera raccomandata, su conforme parere del Consiglio di Presidenza, dal Presidente al Socio trasgressore. Entro 30 giorni dalla data di ricezione delle contestazioni, l'interessato può presentare ricorso al Collegio dei Probi Viri, esponendo le sue eventuali giustificazioni. Ove le giustificazioni non siano ritenute valide, ovvero in difetto di esse, trascorso il termine di 30 giorni, il Socio viene automaticamente sospeso dall'attività sociale, in attesa che la proposta di esclusione venga sottoposta all'Assemblea ed approvata dalla stessa. L'Assemblea delibera l'eventuale esclusione che è inappellabile e ha effetto immediato.

...omissis...

Documentazione richiesta per la domanda di ammissione in qualità di

Socio Sostenitore, Effettivo o Aderente del CIG

Nella riunione del Consiglio di Presidenza del Comitato Italiano Gas, il 20 ottobre 2011, è stata assunta una delibera concernente la **“Documentazione richiesta per la domanda di ammissione in qualità di Socio Effettivo del CIG”**; la medesima delibera è pertinente la definizione della documentazione relativa a richieste di ammissione a Soci Sostenitori ed Aderenti.

Di seguito si riporta lo stralcio in cui viene definita la richiesta di documentazione, che i richiedenti dovranno far pervenire alla Direzione Generale del CIG.

DELIBERA N. 6/2011

...omissis...

a) di approvare che la documentazione da allegare alle richieste di iscrizione al CIG in qualità di Socio Effettivo comprenda:

- i. il bilancio e la relazioni di bilancio dalle quali si evinca l'attività svolta e le relative implicazioni economiche e finanziarie;
- ii. costituisce elemento di maggiore qualificazione la disponibilità dei documenti di cui al punto i. relativi all'ultimo triennio;
- iii. l'Atto Costitutivo del soggetto richiedente;
- iv. la documentazione comprovante la rappresentatività del Soggetto richiedente sul mercato di riferimento, sottoscritta dal legale rappresentante.

...omissis...

I soggetti richiedenti dovranno far pervenire la documentazione anzi citata a:

Comitato Italiano Gas – CIG

Via Larga, 2

20122 MILANO

In alternativa è possibile inviarla tramite la pec: cig@pec.cig.it

La domanda di ammissione a Socio del CIG comporta la compilazione e invio al CIG dell'apposito Modello che dovrà essere allegato alla richiesta.

Il Modello è scaricabile dal sito CIG.